

## **ANCHE L'ENTE PUBBLICO E' OBBLIGATO IN SOLIDO CON L'IMPRESA APPALTATRICE INADEMPIENTE**

### **Premessa: applicabilità dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003 agli enti pubblici**

La disciplina di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003<sup>1</sup>, secondo cui il committente e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impegnati in un appalto di opere e servizi i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, trova applicazione anche nel caso in cui il committente risulti essere un ente di natura pubblica.

Come già precisato dalla più recente giurisprudenza (Tribunale di Milano Sezione Lavoro del 23.10.08 RG. 4044/07, Tribunale Milano Sezione Lavoro del 12.2.08 RG. 4930/07, Tribunale di Milano Sezione Lavoro del 31.10.06 RG. 6648/2006, Tribunale di Pavia del 29.4.06, Corte d'Appello di Torino del 22.9.09, Corte d'Appello di Milano del 7.11.08), nel caso il cui la pubblica amministrazione conferisca un appalto a privati per la gestione di un servizio, essa agisce nel suo ruolo istituzionale e non quale datore di lavoro.

In quest'ambito, non rileva che l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 276<sup>2</sup> escluda dalla sfera d'applicazione della norma la pubblica amministrazione e il suo personale. Tale esclusione è, infatti, da intendersi limitata all'amministrazione pubblica nella sua veste di datore di lavoro.

---

<sup>1</sup> Art. 29 comma 2 D.Lgs. 276/2003: *"In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti."*

<sup>2</sup> Art. 1 comma 2 D.Lgs. 276/2003: *"Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale"*.

La Legge delega n. 30 del 2003 prevede all'art. 6 comma 1<sup>3</sup> che le materie delegate non possano trovare applicazione nei rapporti con i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

All'ente pubblico è, quindi, preclusa la possibilità di utilizzare le forme contrattuali previste dal d.lgs. n. 276/2003 nei rapporti con i propri dipendenti.

D'altra parte è opportuno osservare che ai fini della disciplina sulla solidarietà passiva di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 276 non è richiesta la sussistenza di un rapporto di credito tra committente e appaltatore essendo sufficiente la sussistenza di un rapporto di appalto e l'inadempimento dell'appaltatore nei confronti dei dipendenti (Tribunale di Roma 16 gennaio 2008, Rel. Mimmo).

Il regime appena descritto risponde ad un'esigenza di carattere sociale.

Dalla lettura della norma si evince che il committente deve affidare servizi od opere ad imprenditori dotati di capacità organizzativa tale da garantire la sicurezza e la retribuzione ai propri dipendenti.

### **La sentenza del Tribunale di Bolzano del 6.11.2009**

Sulla base della premessa in diritto, il giudice dott. Lorenzo Puccetti ha accolto la richiesta di alcune dipendenti di un'impresa di pulizia della Basilicata, che, dopo aver fatto lavorare il proprio personale a Bolzano per molti mesi, non ha corrisposto la retribuzione.

Le ricorrenti chiedevano che l'ente pubblico committente dei servizi di pulizia e la datrice di lavoro venissero condannate in solido al pagamento delle spettanze retributive e degli importi dovuti per la regolarizzazione

---

<sup>3</sup> Art.6 comma 1 L.30/2003: *"Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate."*

contributiva, previdenziale e fiscale per il periodo in cui avevano lavorato nell'ambito del contratto di appalto intercorso tra le convenute.

La domanda delle lavoratrici ricorrenti era supportata dai seguenti elementi in fatto.

- Le ricorrenti dimostravano che era intercorso un appalto per i servizi di pulizia tra la datrice di lavoro e l'ente pubblico.
- Le lavoratrici fornivano la prova sulla sussistenza e sulla durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta datrice di lavoro nell'ambito del contratto di appalto con l'ente pubblico.
- Le ricorrenti – senza inversione dell'onere della prova – dimostravano che la datrice di lavoro non ha assolto ai propri obblighi retributivi, contributivi e fiscali.
- Le ricorrenti – dedotto quanto percepito – quantificavano il credito di lavoro loro spettante, applicando le tabelle salariali relative al CCNL servizi di pulizia.

Si aggiunga che nel corso del processo le parti ricorrenti hanno eccepito la genericità delle contestazioni sollevate dall'unico convenuto costituitosi in giudizio: l'ente pubblico. Parte ricorrente ha pertanto chiesto l'applicazione del principio processuale secondo cui la genericità delle contestazioni equivale alla mancanza di contestazioni.

Il giudice di Bolzano ha accolto la domanda delle ricorrenti ed ha equiparato la pubblica amministrazione alle imprese private quanto all'obbligo di rispettare la normativa sugli appalti ed in particolare l'obbligo dell'ente committente di sostenere gli oneri retributivi, contributivi e fiscali, se la ditta che prende in appalto il servizio risulti inadempiente.

Avv. Carlo Lanzinger, Foro di Bolzano